



# Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle San Giovanni Valdarno

COMUNE DI S. GIOVANNI VALDARNO

PROTOCOLLO GENERALE

N. 0022475 del 17/11/2016

Class: I/8



\* 0 0 0 1 4 5 6 3 6 0 \*

Al Sindaco di San Giovanni Valdarno  
Al Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno

## MOZIONE

**OGGETTO: Abrogazione Titolo III Capo 1 della Legge della Regione Toscana 69/2011 riguardanti l'istituzione degli ambiti territoriali ottimali .**

### PREMESSO CHE:

- recentemente l'Ing. Andrea Corti, posto agli arresti domiciliare dalla Procura di Firenze nel contesto dell'inchiesta "Clean City" con l'accusa di turbativa d'asta e corruzione sulla gara ventennale e sul contratto per la gestione integrata dei rifiuti urbani delle provincie di Siena Arezzo e Grosseto, di importo di circa 3,5 miliardi, ha rimesso le sue dimissioni come direttore generale dell'ATO Toscana Sud che comprendeva le suddette provincie;
- dalla cronaca apprendiamo che questi ha agito in accordo ai gestori del bando, società di raccolta e società proprietarie degli impianti di trattamento per cui emerge con chiarezza un sistema di gestione dei rifiuti il cui scopo era aumentare i conferimenti agli impianti per aumentare i guadagni comunque garantiti da clausole a totale vantaggio delle partecipate che gestivano il ciclo integrato dei rifiuti e a svantaggio dei comuni obbligati ad esercitare le proprie funzioni tramite l'ATO Toscana Sud.
- negli ultimi anni si è registrato un aumento della TARI nonostante la diminuzione dei rifiuti prodotti ( 9.397,360 tonnellate nel 2010 e 8.021,852 nel 2014 [Dati ISPRA] ) e l'aumento della raccolta differenziata (2.969,710 tonnellate nel 2010 e 3.419,373 tonnellate nel 2014 [Dati ISPRA] ) che comunque ferma al 42,63% (dato peggiore rispetto al 2013 dove registriamo una differenziata al 43,79% [Dati ISPRA] )
- la seconda voce di spesa di bilancio, come grandezza, riguarda proprio la spesa per la gestione dei rifiuti il che rende strategico l'argomento per motivi di equilibri di bilancio del Comune di San Giovanni Valdarno
- con sentenza n. 83 del 27 Maggio 2013, la Corte dei Conti, sezione Liguria ha riconosciuto un danno al Comune e condannato l'allora Sindaco e responsabili per un errato controllo della gestione dei rifiuti che non rispettavano i criteri di efficienza e di mancate iniziative prese per contrastare i risultati negativi ottenuti
- sulla scia della suddette sentenza è stato presentato un esposto al Procuratore Generale della Corte dei Conti della Toscana per danno erariale di rilevante entità, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata alle percentuali fissate dall'art.205/1 dlgs152/2006, nei dodici comuni del bacino di Quadrifoglio spa, nel periodo che va dal 2008 al 2014 (non essendo ancora pubblicati i dati del 2015), causato dalle condotte omissive di Quadrifoglio Spa
- a questo esposto, visto lo scandalo dell'ATO Toscana Sud per l'inchiesta "Clean City", potrebbero esserne presentati di simili per le società e gli enti coinvolti nello scandalo
- è evidente che la concentrazione dei servizi e l'ingigantimento delle aree abbia annullato di fatto il potere di controllo dei comuni favorendo il malaffare



## Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle San Giovanni Valdarno

- la politica comunitaria spinge verso l'Economica Circolare e che dalle comunicazioni registrate (Vedi "Verso un'economica circolare un programma per un'Europa a zero rifiuti" COM (2014) 398final/2 e "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione Europea per l'economica circolare" COM (2015) 614 final) e dall'indagine conoscitiva sui rifiuti urbani realizzata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emerge l'auspicio:
  - della separazione tra la gestione dei due segmenti della filiera – spazzamento e raccolta da un lato, smaltimento dall'altro – introducendo due livelli istituzionali differenti;
  - che gli affidamenti inerenti la raccolta non superino la durata massima di cinque anni;
  - - gli ambiti territoriali ottimali, per quanto concerne la gestione del servizio di raccolta, abbiano come criteri o il quantitativo di rifiuti prodotti non superiore a 90mila tonnellate anno oppure una popolazione non superiore a 100 mila abitanti (L'ATO Toscana SUD attualmente comprende più di 800 mila abitanti)

### CONSIDERATO CHE:

- l'attuale quadro normativo di riferimento per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti urbani è costituito dal **d.lgs. 152/2006** (testo unico ambiente), dalla **legge 191/2009 art 2 comma 186 lettera L e art. 2 comma 186 bis con le modifiche e integrazioni di cui alla L. 42/2010 e dal dl. 95/2012 convertito nella legge 135/2012;**
- l'art 201 del T.U ambiente (norma abrogata) disponeva testualmente *"l'autorità di ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti"*;
- per espressa previsione della L.R.T. 61/2007 (oggi sostituita dalla L.R.T. 69/2011) le Autorità di ambito Territoriale ottimale erano costituite in forma di consorzio di funzioni;
- già con legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) all'art. 2 co. 38 era stata prevista la soppressione delle Autorità di ambito con il dichiarato intento di perseguire il **coordinamento della finanza pubblica secondo i criteri di efficienza e riduzione di spesa** contemplati nell'art. 2 co. 33 della medesima legge che così recitava: *"Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica in attuazione dell'art. 118 della Costituzione lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale ricollocazione delle stesse agli enti locali secondo principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza"*;
- con la legge finanziaria per il 2010 L. 191/2009, il legislatore è tornato a valutare la situazione delle Autorità d'ambito come non efficiente ed inefficace e ne ha riproposto la soppressione all'art. 2 co. 186 bis che così recita: *"decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità di ambito territoriale di cui agli art 148 e 201 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni. Decorso detto termine, ogni atto compiuto dalle Autorità di ambito territoriale è da considerarsi nullo. Le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza"* (il termine è stato poi prorogato più volte fino al 31.12.2012);
- la stessa legge 191/2009 all'art.2 co. 186, lettera L) ha altresì imposto *"la soppressione dei Consorzi di funzioni tra gli enti locali a decorrere dal 2011"*
- il duplice scopo perseguito dal legislatore nel quadro normativo delineato è quello di sopprimere Enti, Agenzie ed apparati che impediscono il naturale svolgimento del ruolo delle istituzioni locali terri-



## Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle San Giovanni Valdarno

toriali previsto nella Costituzione, nonché di garantire efficacia, efficienza ed economicità nella gestione di servizi di rilevanza economica di importanza fondamentale;

- l'esercizio congiunto di una funzione, soprattutto fondamentale, è fattispecie distinta rispetto al trasferimento della stessa tal che esso deve trovare attuazione mediante strutture associative di enti locali e non tramite organismi dotati di autonomia amministrativa e contabile aventi personalità giuridica;
- deve dunque ritenersi pacifico il principio per cui, nel settore dei rifiuti, la titolarità delle funzioni è prerogativa propria dei Comuni che devono procedere congiuntamente al suo esercizio;
- l'unico modulo organizzativo conforme alle scelte legislative ed ai principi costituzionali è la convenzione obbligatoria tra Enti locali ex Art. 30 TUEL ;
- i principi qui sopra esposti sono stati ribaditi anche nelle *linee guida per gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica* ( Presidenza del Consiglio dei ministri Aprile 2013);
- l'attuazione delle disposizioni di cui sopra riveste un'importanza fondamentale per una corretta ridefinizione dell'assetto delle istituzioni territoriali che sono responsabili della gestione di un servizio di grande impatto ed importanza per cittadini e imprese, attesi gli interessi sociali, economici ed ambientali che tale servizio soddisfa;
- il Titolo 3 capo 1 della L.R. Toscana n. 69/2011 contrasta apertamente con i principi suesposti daché, pur avendo dato atto all'art. 32 che *"a decorrere dal 1 gennaio 2012 le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dall'autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'art.201 del d.lgs. 152/2006, sono trasferite ai comuni"*, ha di fatto sostituito la preesistente Autorità di ambito territoriale, istituita dalla L.R.T 6/2007, con altro Ente *"clone"* denominato Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed avente personalità giuridica di diritto pubblico**;
- oltre tutto, le Autorità istituite con la L.R. 69/11, non erogando direttamente il servizio ma essendo chiamate a svolgere unicamente funzioni amministrative, si configurano, al pari delle precedenti A.A.T.O, quali **Consorzi di funzioni tra Enti locali** e confliggono pertanto anche con il richiamato art. 2 co. 186, lettera L) legge 191/09;
- con la legge n.69/11 la Regione Toscana ha perciò violato i principi dettati dalla Carta Costituzionale ed apertamente disatteso la volontà, sottesa a tutti i recenti interventi normativi nel settore, di eliminare in un'ottica di semplificazione e riduzione della spesa pubblica gli organismi che duplicano funzioni e che creano maggiori costi.

### RILEVATO CHE:

- la presente mozione è già stata proposta nella sua sostanza dalla precedente consigliera del Movimento 5 Stelle Michela Fabbrini nel Consiglio Comunale del 29 gennaio 2015,
- che la presente non venne approvata con 12 voti astenuti e 3 voti favorevoli
- il contesto della mozione è mutato considerevolmente alla luce degli scandali avvenuti e che una presa di posizione rinnovata da parte del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno sarebbe un atto di autotutela nell'interesse sia dell'attuale governo del comune che di tutti i cittadini sangiovanesi



Gruppo Consiliare  
**Movimento 5 Stelle San Giovanni Valdarno**

---

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
CONSIDERATO E RILEVATO:**

Si impegna Il Sindaco e la Giunta affinché, unitamente agli altri Comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto e delle altre province toscane, si facciano promotori di ogni iniziativa amministrativa e politica volta ad ottenere dalla Regione Toscana l'abrogazione del Titolo 3 capo 1 della L.R. 69/2011.

**San Giovanni Valdarno, li 17 Novembre 2016**

Il Consigliere Comunale  
Andrea Focardi  
Movimento 5 Stelle  
San Giovanni Valdarno